

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 05/22

Bolzano, 01.02.2022

Legge di bilancio 2022 L. 234/2021

Gentile cliente,

di seguito riportiamo un riassunto delle misure principali contenute nella Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 pubblicata il 31.12.2021), del "Decreto Sostegni ter" (DL 4/2022) e varie altre disposizioni con decorrenza 2022.

Novità per imprese e professionisti	2
1.1 Rimodulazione aliquote, scaglioni e detrazioni IRPEF	2
1.2 Esclusione IRAP per le ditte individuali e professionisti dal 2022	3
1.3 Credito di imposta per beni strumentali nuovi "Industria 4.0"	3
1.4 Sospensione degli ammortamenti anche per il 2021	4
1.5 Limite all'utilizzo di contanti ora 1.000€	4
1.5.1 Deroga al limite per turisti UE ed extra-UE	4
1.6 Contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio	4
1.7 Contributi a fondo perduto per il settore Catering, ristoranti, bar	5
1.8 Credito di imposta sulle rimanenze finali del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e pelletteria	6
1.9 Credito di imposta locazioni per imprese turistiche	6
1.10 Contributi per la ristrutturazione e digitalizzazione di imprese turistiche	6
1.11 Modifiche in tema di elenchi Intrastat per beni e servizi	7
1.12 Nuova compilazione della fattura elettronica ad esportatori abituali a fronte di dichiarazione di intento	7
1.13 Controlli preventivi in caso di cessione dei vari "bonus Covid"	8
1.14 Aumento limite annuo crediti compensabili con F24 a 2 mio. €	8
1.15 Edilizia convenzionata nella Provincia autonoma di Bolzano	8
1.16 Nuovi elenchi dei soggetti destinatari di split payment	8
1.17 Rifiinanziamento Nuova Sabatini	8
1.18 Nuove deduzioni per costi di ricerca e sviluppo	9
1.19 Proroga credito ricerca, sviluppo e innovazione	9
1.20 Pagamento entro 180 giorni per le cartelle di pagamento	9
1.21 Percentuale di compensazione IVA animali vivi bovini e suini	10
Novità per persone fisiche	10
1.22 Rimodulazione aliquote, scaglioni e detrazioni IRPEF	10
1.23 Agevolazioni per ristrutturazione, risanamento energetico, bonus mobili	10
1.24 Nuova detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche	11
1.25 Limiti alla cessione dei crediti di imposta delle detrazioni edilizie	12

1.26	Proroga regime agevolato per i docenti e ricercatori	12
1.27	Agevolazione acquisto "prima casa" per gli under 36	12
1.28	Compensi erogati da enti sportivi	13
1.29	Bonus affitto per gli under 31	13
1.30	"Sport Bonus" per erogazioni liberali per la ristrutturazione di impianti sportivi	13
1.31	Bonus cultura diciottenni	13

Novità per imprese e professionisti

1.1 Rimodulazione aliquote, scaglioni e detrazioni IRPEF

Le modifiche in materia di IRPEF prevedono una rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote nonché delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e quelli assimilati e da pensione.

Per quanto riguarda le aliquote e gli scaglioni queste sono state ridotte a beneficio dei redditi fino a 50.000€ e leggermente aumentate per i redditi oltre questa soglia, mentre l'aliquota massima resta immutata.

Fino al 2021		Dal 2022	
< 15.000€	23%	< 15.000€	23%
15.000€ - 28.000€	27%	15.000€ - 28.000€	25%
28.000€ - 55.000€	38%	28.000€ - 50.000€	35%
55.000€ - 75.000€	41%	> 50.000€	43%
> 75.000€	43%		

Il risparmio di imposta per effetto delle modifiche delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni è maggiore per i redditi dai 40.000€ a 60.000€, con i seguenti risparmi d'imposta.

Ammontare reddito	Altri Redditi (imprese individuali, professionisti, co.co.co)	Redditi da lavoro dipendente
	Risparmio di imposta (con detrazioni)	
12.000	148 €	180 €
18.000	86 €	256 €
24.000	134 €	98 €
36.000	400 €	259 €
42.000	576 €	904 €
48.000	752 €	780 €
60.000	570 €	570 €

>90.000	270 €	270 €
---------	-------	-------

1.2 Esclusione IRAP per le ditte individuali e professionisti dal 2022

Le persone fisiche esercenti attività commerciali e lavoro autonomo non sono più soggette ad IRAP a partire dal 2022.

Sono pertanto esonerati dal pagamento dell'IRAP a partire dal 2022 per esempio:

- artigiani;
- commercianti;
- liberi professionisti.

Restano soggetti ad IRAP per esempio:

- società di persone (Snc, Sas, associazioni tra professionisti);
- società soggette ad IRES (Spa, Srl, Cooperative ecc).

1.3 Credito di imposta per beni strumentali nuovi "Industria 4.0"

La Legge di Bilancio proroga dal 2022 al 2025 il credito di imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali qualificabili come "Industria 4.0", modificando la misura dell'agevolazione.

Credito di imposta per beni materiali "Industria 4.0" (allegato A L. 232/2016)		
	Nel 2022	Dal 2023 al 2025
Investimenti fino a 2,5 mil. €	40%	20%
Investimenti tra 2,5 e 10 mil. €	20%	10%
Investimenti tra 10 e 20 mil. €	10%	5%
Limite massimo costi complessivamente ammissibili	20 mio. € complessivamente	20 mio. € complessivamente

Credito di imposta per beni immateriali "Industria 4.0" (allegato B L. 232/2016)		
Periodo	Misura del credito	Limite annuale costi
Investimenti dal 16.11.20 al 31.12.2023	20%	1 mio. € costi annuali
Investimenti nel 2024	15%	
Investimenti nel 2025	10%	

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori, da comprovare da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta. In particolare, è necessario che tale documento risulti in corso di validità "all'atto di ciascun utilizzo in compensazione".

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali "generici" (6% nel 2022), per i quali l'agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il **31.12.2022** (30.6.2023 qualora sia stato accettato l'ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% entro il 31.12.2022).

1.4 Sospensione degli ammortamenti anche per il 2021

Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio che ha consentito di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020. La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento e non dai soggetti che avevano sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

1.5 Limite all'utilizzo di contanti ora 1.000€

Dall'1.1.2022 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in contante d'importo pari o superiore a € 1.000.

Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.

La limitazione riguarda "complessivamente" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale e/o accordi contrattuali.

Si rammenta che la Finanziaria 2018 ha introdotto il divieto di pagare le retribuzioni ai dipendenti in contante (i pagamenti vanno effettuati con strumenti tracciabili).

1.5.1 Deroga al limite per turisti UE ed extra-UE

Rimane comunque valida la deroga alla limitazione all'uso del contante per gli acquisti:

- effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo
- da parte di turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

La deroga si applica solamente ai pagamenti da parte di soggetti privati UE ed extra-UE, non anche se effettuano gli acquisti in veste di imprenditori o comunque soggetti passivi Iva. L'esonero non vale pertanto per quei turisti che fanno gli acquisti con la loro partita iva estera.

Per le predette operazioni l'utilizzo del contante dal risulta possibile fino a 14.999,99€.

Per usufruire del limite di 15.000€ bisogna però porre in essere una serie di adempimenti (richiesta di esonero, invio periodico delle operazioni sopra soglia, ecc).

1.6 Contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio

Sono previsti contributi a fondo perduto per le imprese che svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici attività ATECO 2007:

- 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
- 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- 47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
- 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
- 47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati
- 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
- 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
- 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
- 47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- 47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
- 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
- 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
- 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
- 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
- 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
- 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
- 47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
- 47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
- 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
- 47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Per potere beneficiare dei contributi, le imprese devono

- avere un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 mio. €
- avere subito una riduzione dei ricavi nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Il contributo sarà erogato sulla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e quello del 2019, e saranno applicate le seguente percentuali:

- 60% per soggetti con ricavi 2019 sotto i 400.000€;
- 50% per soggetti con ricavi 2019 tra 400.000€ e 1 mio. €;
- 40% per soggetti con ricavi 2019 tra 1 mio. e 2 mio. €.

Termini e modalità di presentazione dovranno ancora essere stabiliti.

1.7 Contributi a fondo perduto per il settore Catering, ristoranti, bar

Viene previsto un contributo a fondo perduto per i settori del catering, ristoranti, bar ed impianti sportivi ovvero le imprese che esercitano in via prevalente le seguenti attività:

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11	Gestione di impianti sportivi

Per potere presentare l'istanza per il contributo le attività in questione devono avere subito una riduzione dei ricavi 2021 di oltre il 40% rispetto ai ricavi 2019.

1.8 Credito di imposta sulle rimanenze finali del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e pelletteria

Il credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino già riconosciuto per il settore tessile, della moda e degli accessori è riconosciuto, per l'esercizio al 31.12.2021, anche alle imprese operanti nel commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

Il credito di imposta ora spetta anche per le seguenti attività:

47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

1.9 Credito di imposta locazioni per imprese turistiche

Il credito di imposta locazioni per le imprese turistiche viene riconosciuto anche in relazione ai canoni versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

1.10 Contributi per la ristrutturazione e digitalizzazione di imprese turistiche

Il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) prevede un credito di imposta e un contributo a fondo perduto per il settore turistico.

I beneficiari sono: imprese alberghiere, agriturismi, campeggi, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico, congressuale, stabilimenti termali, porti turistici, parchi tematici, parchi acquatici e faunistici.

Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto spettano con riferimento alle spese sostenute, incluse quelle di progettazione, per eseguire i seguenti interventi a decorrere dal 7.11.2021 e fino al 31.12.2024:

- a) incremento dell'efficienza energetica e di riqualificazione antisismica;
- b) eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alla lett. a) e b);
- d) Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- e) spese per la digitalizzazione, quali impianti wi-fi, siti web, marketing digitale, formazione del personale e del titolare in materia.

Il credito di imposta va fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi agevolabili ed è compensabile in F24 o cedibile ad altri soggetti.

Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a 50% delle spese agevolate ed è concesso per un importo massimo di 40.000€, aumentabile a 100.000€ a certe condizioni.

È necessario presentare una domanda telematica sulla piattaforma online che il MIT (Ministero del Turismo) metterà a disposizione probabilmente verso metà febbraio.

1.11 Modifiche in tema di elenchi Intrastat per beni e servizi

Non contenuto nella Legge di Bilancio, ma comunque in vigore dal 01.01.2022 sono le seguenti modifiche alla disciplina del modello Intrastat.

È stato aumentato il limite oltre il quale gli elenchi per l'acquisto di beni deve essere presentato con cadenza mensile, mentre è rimasto invariato il limite riferito all'acquisto di servizi intracomunitari.

Acquisti di beni	< 350.000€ in uno dei 4 trimestri precedenti	Nessun elenco Intrastat
	> 350.000€ in nessuno dei 4 trimestri precedenti	Elenco Intrastat mensile
Acquisti di servizi	< 100.000€ in uno dei 4 trimestri precedenti	Nessun elenco Intrastat
	> 100.000€ in nessuno dei 4 trimestri precedenti	Elenco Intrastat mensile

Le modifiche riguardano anche il momento di inclusione degli acquisti di beni nel relativo elenco Intrastat. Le nuove regole prevedono che gli acquisti di beni vanno registrati:

- nel periodo in cui i beni entrano in Italia;
- oppure
- nel mese nel corso del quale si riceve la fattura, se questo non è oltre due mesi dalla data di entrata dei beni.

Quando l'intervallo di tempo tra l'entrata in Italia dei beni e il ricevimento della fattura è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia.

1.12 Nuova compilazione della fattura elettronica ad esportatori abituali a fronte di dichiarazione di intento

Non contenuto nella Legge di Bilancio, ma comunque di applicazione immediata sono le modifiche nella emissione delle fatture ad esportatori abituali.

A partire dalle fatture emesse dal 01.01.2022 sono state ridefinite le modalità di emissione delle fatture ad esportatori abituali a fronte di una o più dichiarazioni di intento.

In particolare, è richiesto che nella fattura sia riportato:

- nel campo "Natura" il codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";
- il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento inviata all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima parte dal segno "-" o dal segno "/".

A tal fine il fornitore deve compilare il blocco "Altri dati gestionali" per ogni dichiarazione d'intento, indicando:

- nel campo "Tipo dato" la dicitura "INTENTO";
- nel campo "Riferimento testo" il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno "-" o dal segno "/");
- nel campo "Riferimento data" la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

1.13 Controlli preventivi in caso di cessione dei vari "bonus Covid"

Chi intende cedere i seguenti "bonus Covid" deve ora assoggettare questi crediti a controlli preventivi, incl. il visto di conformità rilasciato da un soggetto autorizzato. Chi intende acquistare questi crediti di imposta farebbe bene ad acquisire questa documentazione aggiuntiva prima di effettuare l'acquisto.

I crediti di imposta ai quali vengono applicati i nuovi controlli preventivi sono:

- "bonus negozi e botteghe" (art. 65 DL 18/2020);
- "bonus canoni di locazione" (art. 28 DL 34/2020);
- "bonus adeguamento ambienti di lavoro" (art. 120 DL 34/2020);
- "bonus sanificazione" (art. 125, DL 34/2020).

1.14 Aumento limite annuo crediti compensabili con F24 a 2 mio. €

La Legge di Bilancio incrementa, a regime, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili mediante il modello F24 ovvero rimborsabili in conto fiscale.

A decorrere dal 2022 il nuovo limite è pari a 2 mio. € (precedentemente 1 mio. €).

1.15 Edilizia convenzionata nella Provincia autonoma di Bolzano

Mediante una norma di interpretazione autentica dell'art. 32 co. 2 del DPR 601/73, avente quindi portata retroattiva, viene previsto che gli atti di trasferimento di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano, scontano l'imposta di registro fissa e vanno esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

1.16 Nuovi elenchi dei soggetti destinatari di split payment

Gli elenchi dei soggetti nei cui confronti opera lo split payment sono stati rivisti ed aggiornati per il 2022.

È possibile consultare gli elenchi all'indirizzo [Dipartimento Finanze - Scissione dei pagamenti](#)

Per individuare le Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle quali sussiste l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica PA è possibile fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito Internet www.indicepa.gov.it.

1.17 Rifinanziamento Nuova Sabatini

La c.d. "Nuova Sabatini", prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Il contributo è commisurato agli interessi pagati per il finanziamento di predetti investimenti.

1.18 Nuove deduzioni per costi di ricerca e sviluppo

Sono state introdotte una serie di modifiche alla nuova deduzione dei costi di ricerca e sviluppo che va a sostituire il regime del "Patent Box", tra l'altro:

- le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 ovvero dal periodo di imposta in corso al 22.10.2021;
- non sono più esercitabili le opzioni "Patent box" con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi;
- la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
- sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il know how;
- è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo.

1.19 Proroga credito ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in

- ricerca e sviluppo,
- transizione ecologica,
- innovazione tecnologica 4.0 e
- altre attività innovative,

con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031.

Per il 2022 il credito spetta per il 20% delle spese agevolate nel limite di 4 mio. €. Per i periodi successivi e fino al 2031 spetta nella misura del 10% entro il limite di 5 mio. €.

Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025.

Per il 2022 e 2023 il credito spetta per il 10% delle spese agevolate, per gli anni 2024 e 2025 spetta per il 50% delle spese, sempre con un limite annuo di 2 mio. €.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto: per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro; per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro; per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

1.20 Pagamento entro 180 giorni per le cartelle di pagamento

Le cartelle di pagamento notificate dal 01.01.2022 al 31.03.2022, il termine di pagamento è stabilito in 180 giorni (invece che gli usuali 60 giorni).

Si tratta di un prolungamento dell'agevolazione già prevista per le cartelle notificate dal 01.09.2021.

Pertanto, ora sono soggette al pagamento entro 180 giorni le cartelle notificate dal 01.09.21 al 31.03.22.

1.21 Percentuale di compensazione IVA animali vivi bovini e suini

La percentuale di compensazione Iva applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina è ora fissata al 9,5% ed è applicabile dagli agricoltori in regime speciale ex art. 34 DPR 633/72.

Novità per persone fisiche

1.22 Rimodulazione aliquote, scaglioni e detrazioni IRPEF

Per le modifiche all'IRPEF si rimanda al capitolo 1.1 di questa circolare.

1.23 Agevolazioni per ristrutturazione, risanamento energetico, bonus mobili

Vengono prorogate fino al 2024 la maggior parte dei bonus casa attualmente in vigore, ad eccezione del bonus 110% e del bonus facciate.

Detrazione 50% interventi di recupero/ ristrutturazione	Prorogate per le spese sostenute fino al 31.12.2024. Detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000€ per unità immobiliare.
Detrazione Box Auto	Diventa ora possibile optare per la cessione o sconto in fattura anche per il credito spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali.
Bonus mobili	Prorogato fino al 2024. Limite massimo di spesa pari a 10.000€ nel 2022 e 5.000€ negli anni 2023 e 2024.
Riqualificazione energetica 50%/65%	Prorogato il bonus alle spese sostenute fino al 31.12.2024. I limiti variano a seconda della tipologia dell'intervento.
Bonus Facciate	La detrazione fiscale per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili è prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2022. La detrazione è del 60% delle spese sostenute, senza limite.
Bonus verde	Proroga alle spese sostenute fino al 31.12.2024. Bonus del 36% nel limite massimo di spesa di 5.000€ per unità immobiliare abitativa.
Sismabonus per interventi antisismici	Tutte le detrazioni Sismabonus sono prorogate per le spese sostenute fino al 31.12.2024.
Superbonus 110%	Per edifici unifamiliari e unità immobiliari "indipendenti e autonome" (es. case a schiera), il "superbonus 110%" è fruibile per le spese sostenute fino al 31.12.2022, a condizione che entro il 30.06.2022 siano stati effettuati lavori

	<p>per almeno il 30% dell'intervento complessivo.</p> <p>Per condomini e persone fisiche che possiedono interi edifici composti al massimo da quattro unità immobiliari il bonus è applicabile per le spese sostenute fino al 31.12.2025.</p> <p>La detrazione spettante è del</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110% sino al 31.12.2023, • 70% per le spese nel 2024, • 65% per le spese nel 2025.
Cessione dei crediti o sconto in fattura	<p>La possibilità di cedere il credito maturato ovvero di fruirlo come sconto in fattura è prorogata in parallelo alla proroga dei bonus edilizi stessi.</p> <p>Diventa ora possibile cedere anche il credito per la realizzazione di box auto pertinenziali, nonché del nuovo credito per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>Per cedere il credito o per fruirlo come sconto in fattura ora vige l'obbligo di predisporre una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità.</p> <p>Sono ora comprese tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese.</p>
Sistemi di accumulo	Viene previsto un credito d'imposta, ai fini IRPEF, per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Sistemi di filtraggio dell'acqua	Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.

1.24 Nuova detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Misura della detrazione	75% sulle spese sostenute entro i limiti di cui sotto.	
Interventi agevolati	Spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022	
Limiti di spesa agevolabili	Edifici unifamiliari e case a schiera	50.000€
	Edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari	40.000€ per unità immobiliare
	Edificio composto da oltre 8 unità immobiliari	30.000€ per unità immobiliare
Fruizione del bonus	Ripartizione in 5 rate annuali ovvero sconto in fattura o cessione del credito.	

1.25 Limiti alla cessione dei crediti di imposta delle detrazioni edilizie

Nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.

A partire dal 27.02.2022

- in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente,
- in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.

Questo divieto di cessione oltre la prima vale per tutti i crediti di imposta connessi con il settore edile (es. 110% superecobonus, 65% ecobonus, 50% bonus casa, sismabonus ecc).

Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- d) credito d'imposta per sanificazione.

I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

1.26 Proroga regime agevolato per i docenti e ricercatori

Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni.

La proroga è possibile a determinate condizioni:

- presenza di figli minorenni o a carico, o
- acquisto di una unità immobiliare in Italia.

Il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell'ultimo periodo d'imposta prima dell'esercizio dell'opzione per il prolungamento.

1.27 Agevolazione acquisto "prima casa" per gli under 36

L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e,
- per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa".

Il credito di imposta per l'Iva corrisposta per l'acquisto della "prima casa" è utilizzabile in diminuzione delle imposte nella dichiarazione dei redditi ovvero compensabile nel mod. F24.

1.28 Compensi erogati da enti sportivi

Sono qualificati come redditi diversi, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, i premi e i compensi erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia autonoma di Bolzano.

1.29 Bonus affitto per gli under 31

Viene modificata la detrazione a favore di persone fisiche che affittano immobili ad uso abitativo da destinare a propria abitazione principale. L'abitazione locata deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori.

Possono beneficiare del bonus

- i giovani di età compresa fra i 20 e 31 anni non compiuti
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71€.

La detrazione spetta per i primi quattro anni di durata del contratto di locazione ed è pari

- a 991,60€
- ovvero, se superiore, al 20% del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000€.

1.30 "Sport Bonus" per erogazioni liberali per la ristrutturazione di impianti sportivi

Viene prorogato per il 2022 il "Sport bonus" per il restauro, la manutenzione o la costruzione di impianti sportivi pubblici. Il credito è fruibile anche se le somme sono erogate ai soggetti concessionari delle strutture. Il credito spetta nel limite complessivo di 13,2 mio. € ed è fruibile solamente da soggetti titolari di reddito di impresa.

1.31 Bonus cultura diciottenni

A partire dall'1.1.2022, è nuovamente prevista l'assegnazione di una card cultura elettronica destinata ai residenti in Italia che nel corso dell'anno compiono 18 anni.

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll



Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll